

# **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

## **PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA**

### **STATUTO**

#### **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 – Costituzione**

1. È istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania (di seguito anche C.O.A.) l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (di seguito anche O.C.C.) presso l'Ordine degli Avvocati di Catania.

##### **Art. 2 – Natura giuridica, patrimonio ed autonomia organizzativa**

L'Organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto ed autonomo rispetto a quello del C.O.A..

I fondi per il funzionamento dell'O.C.C. sono dati dalle entrate derivanti dalla sua attività.

Nell'eventualità di loro insufficienza, il C.O.A. provvederà all' eventuale erogazione a conguaglio.

L'O.C.C. ha autonomia organizzativa ed una propria contabilità distinta ed autonoma rispetto a quella del C.O.A., secondo quanto stabilito dallo Statuto.

L'O.C.C., nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, gestisce i rapporti con i terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

L'Organismo è tenuto a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità professionale a qualunque titolo derivante dallo svolgimento della sua attività.

##### **Art. 3 - Scopo e competenza**

L'O.C.C. ha lo scopo di provvedere alla gestione delle procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e la gestione della liquidazione del patrimonio del debitore, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, nonché dal DM Giustizia 202/2014.

L'O.C.C. svolge pertanto le funzioni ad esso riservate dagli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, ed assume gli obblighi previsti agli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

##### **Art. 4 – Sede**

1. L'O.C.C. ha sede a Catania, presso il Palazzo di Giustizia, Piazza G. Verga, nei locali del C.O.A..

##### **Art. 5 – Personale dipendente**

L'O.C.C. si avvale di dipendenti del C.O.A. all'uopo delegati a svolgere i compiti della Segreteria Amministrativa, che potranno operare anche presso le sedi distaccate dell'Ordine. I dipendenti delegati alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l'O.C.C. ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti. Inoltre, è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti ed ogni pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario e/o con modalità elettroniche.

## **TITOLO II – ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO**

### **Art- 6 - Organi dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento.**

Organi dell'O.C.C. sono il Referente (R), il Consiglio Direttivo (C.D.), la Segreteria Amministrativa, il Coordinatore Scientifico.

Per la loro dettagliata disciplina si rinvia all'allegato Regolamento.

L'O.C.C. è amministrato da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da quattro membri nominati dal C.O. A. e scelti tra i suoi componenti nel rispetto della rappresentanza di genere, dovendosi assicurare a quello meno rappresentato i 2/5 dei componenti.

Il Presidente dell'O.C.C. è il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania o un suo delegato.

Il referente ed il coordinatore scientifico vengono nominati dal C.O.A. tra i propri componenti.

I Componenti dell'O.C.C. svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Il Consiglio dell'O.C.C. elegge a maggioranza di voti il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

Il Consiglio può attribuire ai componenti incarichi o deleghe.

Il Referente è organo esterno ed indipendente rispetto al Consiglio Direttivo.

I componenti dell'O.C.C. restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo C.O.A.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo dell'O.C.C., e se nominati decadono di diritto dalla carica, coloro che rivestono analoghi incarichi, comunque denominati, in altri Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, anche se istituiti da amministrazioni od enti pubblici, Ordini o Collegi professionali.

### **Art. 7 Funzionamento dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento**

Il funzionamento dell'O.C.C. è disciplinato dall'allegato Regolamento, approvato dal C.O.A. e ispirato ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

.

### **TITOLO III – LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO**

#### **Art. 8 - Dei mezzi dell'Organismo di Composizione della crisi da sovra indebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Catania**

Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'O.C.C. utilizza strumenti, mezzi e personale dell'Ordine, oltre alle indennità corrisposte dalle parti per i procedimenti. L'O.C.C. è tenuto a dotarsi di un registro, anche su supporto informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

#### **Art.9 – Entrate e uscite**

Sono entrate dell'O.C.C. i proventi derivanti dalle procedure.

Sono uscite dell'O.C.C. i compensi in favore dei gestori e dei soggetti a loro assimilabili e le spese di gestione e di amministrazione del servizio.

Le entrate e le uscite dell'O.C.C. confluiscono in appositi capitoli del bilancio del C.O.A. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario da parte del Consiglio Direttivo e del C.O.A.

Il rendiconto finanziario dell'organismo viene chiuso al 31 dicembre di ogni anno e viene allegato a quello del C.O.A., per formarne parte integrante.

Il risultato di gestione viene acquisito nel bilancio dell'Ordine.

#### **Art. 10 – Controlli sulla gestione contabile**

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.C.C. è affidata al C.O.A. che lo espleta tramite il proprio Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dell'O.C.C. è comunque tenuto a depositare presso il C.O.A. entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il C.O.A., entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione scritta del Tesoriere, alla sua approvazione.

### **TITOLO IV – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE**

#### **Art. 11 – Modifiche dello statuto e del regolamento di procedura**

Ogni modifica di questo statuto e del regolamento dovrà essere approvata dal C.O.A.

#### **Art. 12 Allegati**

Costituisce allegato del presente statuto il regolamento.